COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI ESTERI (III) - ISTRUZIONE (VIII)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE
FRANCESCO CASATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme per l'autorizzazione del personale docente di ruolo ad assumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178) . . 3

CASATI FRANCESCO, *Presidente* 3, 5

ARMATO BALDASSARE, *Relatore per la III Commissione* 3, 5

FIORET MARIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . 5

PORTATADINO COSTANTE, *Relatore per la VIII Commissione* 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

ANTONIO CONTE, *Segretario della VIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'autorizzazione del personale docente di ruolo ad assumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere (2178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'autorizzazione del personale docente di ruolo ad assumere impiego presso istituzioni scolastiche straniere ».

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 22 gennaio, ha espresso « parere favorevole a condizione che sia indicato il capitolo di bilancio cui fanno carico gli oneri del provvedimento e che il contingente numerico sia comunque mantenuto entro l'attuale limite ».

L'onorevole Armato, relatore per la III Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

BALDASSARE ARMATO, *Relatore per la III Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, come chiaramente si evince dalla relazione che l'accompagna, tende ad ovviare agli inconvenienti registrati in sede di applicazione della legge n. 604 del 1982 riguardante la revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali funzionanti all'estero, nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri. Infatti, la legge si è dimostrata impraticabile rispetto alle esigenze che dobbiamo assolvere come paese comunitario, determinatesi a seguito della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, in base alla quale gli Stati membri prendono, conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici ed in cooperazione con gli Stati d'origine, le misure appropriate al fine di promuovere, coordinandolo con l'insegnamento normale, un insegnamento della madre lingua e della cultura del paese d'origine a favore dei figli dei lavoratori emigrati soggetti all'obbligo scolastico. La legge n. 604 del 1982, che contiene una normativa rigida, invece prescrive che il personale docente all'estero dipenda esclusivamente dall'amministrazione italiana e sia vincolato allo *status* previsto dallo Stato italiano. La relazione che accompagna il disegno di legge mette in rilievo questi problemi, che sono soprattutto di stato giuridico, in ordine al fatto che il personale docente italiano applicato nelle scuole straniere (nella relazione si richiama in particolar modo la situazione della Germania) si trova a disporre di uno *status* giuridico, sia in termini di lavoro sia di retribuzione, diverso da quello dei colleghi stranieri con cui, in base alla normativa comunitaria, deve lavorare. Tutto il resto è tecnica legislativa. Si prevede infatti un aggiustamento di queste situazioni, in modo che tale personale assuma un carattere avulso dall'ordinamento italiano.

Qualche dubbio nasce in me (capisco però la fantasia del legislatore che propone questa soluzione, il quale difficilmente può superare altre montagne) per il fatto che, in relazione all'eventuale differenza di trattamento tra il personale docente autorizzato ad assumere un im-

piego alle dipendenze di istituzioni scolastiche straniere e quello in servizio presso istituzioni scolastiche italiane, s'istituisce una indennità integrativa rivolta a mantenere questa equiparazione di *status* rispetto ai colleghi italiani.

Il provvedimento ha dei limiti, in quanto si prefigura come un « cerotto » rispetto alla legislazione più recente ed ha chiari confini di natura comunitaria, nel senso che si salda con le esigenze scolastiche dell'immigrazione italiana nella Comunità, ma non può ovviamente risolvere i problemi di carattere più generale che riguardano lo scenario del nostro impegno culturale negli altri paesi non comunitari. Se ne ho colto bene il significato, il secondo comma dell'articolo 3 mi pare formulato in maniera abbastanza strana; anche se tende ad andare incontro ad esigenze di natura oggettiva, appare il frutto di un infortunio, nel senso che qualcuno non riesce ad essere « sistemato ». Questo secondo comma dovrebbe essere correlato ad esigenze di carattere funzionale.

Il disegno di legge che stiamo esaminando serve senza dubbio a saldare condizioni umane che esistono nell'area europea, ma non risolve problemi più complessi che riguardano l'impegno culturale del nostro paese nelle varie realtà geografiche e politiche del mondo. In particolare manca il riferimento con gli altri paesi occidentali aderenti all'OCSE, paesi che invece dispongono di un quadro normativo ben preciso. Da parte nostra non sappiamo mai quando interveniamo per risolvere i problemi dei figli degli emigranti o quando interveniamo per «esportare» valori culturali di matrice italiana.

Sottolineo pertanto l'esigenza di affrontare rapidamente il problema del coordinamento delle iniziative culturali all'estero, che continuano a toccare le condizioni degli emigrati italiani ed il ruolo e funzionamento degli istituti italiani di cultura.

Raccomando comunque l'approvazione del provvedimento che tende ad un adeguamento della nostra legislazione allo spirito comunitario.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore per la VIII Commissione.* L'intervento dell'onorevole Armato mi esime dallo svolgere una relazione particolareggiata.

Condivido le perplessità che sono state espresse poco fa dal collega, perplessità che avevo già avuto occasione di manifestare quando abbiamo esaminato il provvedimento in sede consultiva. Ricordo che in tale sede io stesso proposi di rivendicare l'esame del provvedimento alla competenza primaria della Commissione istruzione, per riportare ad una sede unitaria di decisione parlamentare tale materia anche dal punto di vista dell'indirizzo e della gestione amministrativa delle attività culturali svolte dall'Italia all'estero.

Il disegno di legge oggi al nostro esame è quindi un provvedimento tampone che riguarderà solo il personale che abbia assunto impieghi in istituzioni scolastiche straniere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 604 del 1982. In particolare occorrerà sanare la posizione del personale immesso in ruolo nella Germania federale e che presenta condizioni di anomalia rispetto al personale della scuola italiana all'estero. Ricordo per altro che le anomalie non dipendono dall'amministrazione italiana sia per quanto riguarda la quantità del personale occorrente alle varie iniziative, sia per quanto riguarda le ore di insegnamento.

Tutto il meccanismo del provvedimento è destinato a fornire certezza di diritti a persone immesse in ruolo sia per quanto riguarda il riconoscimento sul piano economico, sia per quanto riguarda le garanzie giuridiche.

Per quanto riguarda il testo vero e proprio va rilevata l'esigenza di formularlo meglio in alcune parti relative alle eventuali sostituzioni; l'attuale regolamentazione per le sostituzioni va formulata in maniera migliore; non è pensabile, ad esempio, che il personale già immesso in ruolo venga sostituito con la procedura prevista dalla richiamata legge n. 604. Appare necessario coordinare in tal senso

anche la normativa relativa al Ministero degli esteri.

Vi dovrebbe essere un impegno preciso da parte del ministro degli esteri a provvedere agli eventuali interventi di complemento mediante l'accorpamento dei trasferimenti. Sollecitando pertanto l'approvazione del disegno di legge che rappresenta l'avvio di un processo di complessiva revisione del sistema scolastico italiano all'estero, mi auguro che si pervenga alla unificazione della gestione del personale operante all'estero presso il Ministero della pubblica istruzione, fatti salvi i reciproci apporti e completamenti.

BALDASSARE ARMATO, *Relatore per la III Commissione.* Per quanto riguarda il comparto europeo, sarebbe interessante sapere come gli altri *partners* europei hanno regolato questo tipo di materia. Pregherei il sottosegretario Fioret, non per fare discriminazioni, ma per ragioni di competenza, di fornirci notizie in questo senso.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Chiedo che gli emendamenti vengano presentati in tempo utile per consentire al Governo una loro adeguata valutazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO